

AUTENTICA DI FIRMA PER CHI NON SA O NON PUÒ FIRMARE

IMPEDIMENTI DI ORDINE FISICO E PER ANALFABETISMO.

Nell'ipotesi di soggetto che non sappia (perché analfabeta) o non possa (per impedimenti fisici) firmare 1. documento contenente la dichiarazione da rendere in sostituzione di certificazione o di atto notorio, ma che tuttavia conservi integra la capacità di critica delle proprie azioni, l'art. 4 del T.U. 445/2000 stabilisce la necessità che la dichiarazione sostitutiva venga raccolta da pubblico ufficiale il quale, una volta accertata l'identità del dichiarante, attesti che la dichiarazione stessa è stata a lui resa dall'interessato in presenza appunto di un impedimento a sottoscrivere. In pratica, quindi, in presenza di impedimenti alla sottoscrizione dovuti a menomazioni fisiche o analfabetismo, la dichiarazione dovrà essere validata da pubblico ufficiale (consolato, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, funzionari degli istituti previdenziali, etc...) cui l'interessato dovrà rivolgersi portando con sé il modulo di richiesta della prestazione previdenziale o assistenziale o assistenziale interessata contenente la dichiarazione sostitutiva da rendere.

IMPEDIMENTO TEMPORANEO PER RAGIONI CONNESSE ALLO STATO DI SALUTE

È questo il caso, invece, degli impedimenti alla sottoscrizione che derivano dal menomato stato di salute dell'interessato e, segnatamente,

da menomazioni derivanti da infermità mentale, o da temporanea incapacità di intendere e di volere dovuta, ad esempio, a fase acuta di una determinata malattia anche non mentale.

Sono queste tutte situazioni che pregiudicano temporaneamente le

facoltà valutative dell'interessato e che quindi potrebbero, con tutta evidenza, alterare la rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente voluto nel documento di autocertificazione.

Si possono ritenere situazioni di temporanea incapacità psico-fisica per esempio, la degenza post-operatoria, i casi di malattie croniche quali alcoolismo o tossicodipendenza, la demenza senile comportante alternanza fra fasi di lucidità e di offuscamento mentale, etc. .

Ebbene in queste situazioni il legislatore ha inteso offrire un rimedio agile alla appunto temporanea indisponibilità psico-fisica del soggetto, prevedendo la possibilità che a sostituirsi al dichiarante temporaneamente impedito siano rispettivamente il coniuge o, in sua assenza, quindi, genitori, fratelli e sorelle, nonni paterni e materni, nipoti e pronipoti).

Questi soggetti nell'ordine precedentemente indicato, potranno effettuare la dichiarazione autocertificativa nell'interesse del soggetto menomato, rivolgendosi anch'essi ad un pubblico ufficiale il quale riceverà appunto la dichiarazione stessa contenente, tra l'altro, anche l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento del congiunto.

IMPEDIMENTO PERMANENTE PER RAGIONI CONNESSE ALLO STATO DI SALUTE

In queste ipotesi, ci si riferisce alle demenze o alterazioni psico-fisiche di ordine grave, permanente e perlopiù irreversibile, l'unica via accessibile è quella del procedimento di interdizione o inabilitazione del menomato. Il soggetto non è in grado liberamente di esprimere la sua volontà - e, quindi, di autocertificare stati, fatti e qualità personali - se non attraverso un tutore ovvero con l'assistenza di un curatore deputato a curarne gli interessi.

Naturalmente si tratta di ipotesi limite la cui valutazione è eminentemente rimessa al prudente apprezzamento dei familiari e parenti.

In queste ipotesi, vale a dire di permanente incapacità di intendere e di volere, come pure di soggezione a potestà genitoriale, sarà rispettivamente il tutore, l'interessato stesso con l'assistenza del curatore e l'esercente la predetta potestà genitoriale a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva senza necessità di alcuna autentica.